

## REGOLAMENTO D'ISTITUTO A.S. 2010/2011

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>DIRITTI E DOVERI</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Diritti e doveri degli alunni e degli studenti	
<b>FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO</b>	<b>4</b>
Art. 2 - Adattamento del calendario scolastico	
Art. 3 - Assegnazione docenti	
Art. 4 - Modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe, interclasse, di sezione, di intersezione (organizzate dalla scuola o dai genitori), dei consigli di classe, interclasse e intersezione, del Consiglio d' Istituto	
Art. 5 - Assemblee d'Istituto e di classe degli studenti della Scuola superiore	
Art. 6 - Consulta degli studenti	
Art. 7 - Organo di Garanzia	
Art. 8 - Regolamento dell'Organo di Garanzia	
Art. 9 - Modalità generali per la formazione e composizione delle classi prime	
Art. 10 - Funzionamento della biblioteca, dell'Archivio di documentazione, dei laboratori scientifici e uso delle attrezzature culturali didattiche e sportive	
Art. 11 - Accesso ad Internet	
<b>NORME DI SICUREZZA, VIGILANZA E DIVIETI</b>	<b>9</b>
Art. 12 - Applicazione Decreto Legislativo 626/94	
Art. 13 - Vigilanza sugli alunni	
Art. 14 - Assenze degli alunni	
Art. 15 - Accesso di estranei ai locali della scuola	
Art. 16 - Accesso dei genitori ai locali della scuola	
Art. 17 - Divieto di fumo (L. 584/75)	
Art. 18 - Smarrimento o furto di oggetti di valore	
Art. 19 - Regolamento relativo all'uso del cellulare e di dispositivi elettronici	
<b>COMPORTEMENTO E NORME DISCIPLINARI PER GLI ALUNNI</b>	<b>13</b>
Art. 20 - Comportamenti degli alunni	

Art. 21 - Mancanze disciplinari	
Art. 22 - Provvedimenti disciplinari (sanzioni) e Organi deliberanti	
Art. 23 - Danni arrecati	
Art. 24 - Abbigliamento degli alunni e degli studenti all'interno dei locali scolastici	
<b>RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA</b>	<b>16</b>
Art. 25 - Rapporti scuola-famiglia. Patto di corresponsabilità ( ALLEGATO)	
<b>DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA</b>	
Art. 26 - Diritti e doveri particolari del personale docente	
Art. 27 - Assenze o ritardi del personale docente	
Art. 28 - Doveri del personale A.T.A.	
<b>REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	
Art. 29 - Viaggi d'istruzione e visite guidate	
<b>ORGANI COLLEGIALI</b>	
Art. 1: Consiglio d'Istituto	
Art. 2: Collegio dei Docenti, Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe	
<b>ALLEGATI</b>	
Allegato n. 1 - ORGANI COLLEGIALI	
Allegato n. 2 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'	

## PREMESSA

Il Regolamento di istituto raccoglie l'insieme delle norme di comportamento e di funzionamento che consentono all'istituzione scolastica di garantire il rispetto di tutte le componenti e il chiaro riconoscimento delle responsabilità, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

Esso fa propri i contenuti dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con DPR 249/98 e del DPR 235/2007; è conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (DPR 275/99), nonché del DPR 567/96.

Si ispira ai principi di:

- **Uguaglianza** nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti le condizioni socioeconomiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o di opinioni politiche.

- **Imparzialità** i soggetti che operano, a vario titolo nella scuola, agiscono secondo criteri di obiettività e di equità.

- **Accoglienza ed integrazione:** La scuola favorisce l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione.. Attraverso il coordinamento con i servizi sociali, con gli enti locali e con le associazioni senza fine di lucro, la scuola pone in essere le azioni adatte ad avviare a soluzione le problematiche relative agli studenti, in particolar modo, a quelli stranieri e agli alunni diversamente abili.

Il corrente Regolamento è strumento di garanzia di diritti e doveri. Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi ad osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il carattere vincolante, accettando e firmando il Patto di Corresponsabilità previsto dal DPR 235/2007.

## DIRITTI E DOVERI

### *Art. 1 - Diritti e doveri degli alunni e degli studenti*

1. Agli alunni vengono riconosciuti tutti i diritti previsti dalla normativa scolastica e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e della Dichiarazione dei diritti dell'uomo.

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
3. Tutti gli studenti sono tenuti ad un contegno corretto, al rispetto reciproco e delle norme.
4. Ogni alunno deve presentarsi a scuola fornito di tutto l'occorrente per le lezioni e le attività didattiche della giornata.
5. L'alunno avrà cura di custodire con diligenza ed ordine i libri, i quaderni e gli altri oggetti di sua proprietà, non dovrà danneggiare quelli degli altri, né i mobili e le suppellettili della scuola, non dovrà deturpare le pareti delle aule, dei corridoi, dei servizi, né gettare o lasciare rifiuti di qualsiasi genere sul pavimento.
6. Gli alunni non devono trattenersi a conversare nei servizi, schiamazzare per i corridoi e le scale, entrare in aule diverse dalla propria, senza motivo.
7. L'intervallo delle lezioni avrà durata di soli 10 minuti.
8. Gli alunni, in occasioni di visite guidate, viaggi di istruzione e attività extracurricolari, partecipazioni a convegni, seminari, ecc devono tenere un comportamento educato e corretto, in maniera da non offendere il decoro e la morale, tenendo presente che atti particolarmente gravi possono essere soggetti a sanzioni disciplinari.

## FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

### ***Art. 2 - Adattamento del calendario scolastico***

Il Consiglio d'Istituto (Commissario straordinario) delibera in merito al calendario scolastico annuale, nell'ambito delle attribuzioni e dei margini di autonoma decisionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative, tenendo conto:

- a) della necessità di salvaguardare il diritto allo studio per quanto concerne la durata temporale dell'anno scolastico;
- b) delle indicazioni del Collegio dei docenti circa le prioritarie esigenze di carattere didattico / organizzativo.

### ***Art. 3 - Assegnazione docenti***

L'assegnazione dei docenti alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle classi della scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado è di competenza del Dirigente scolastico nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) continuità educativa e didattica (se positiva per gli alunni);
- b) compatibilità con gruppo docenti /consiglio di classe;
- c) riorganizzazione dei gruppi/consigli a conclusione del ciclo per garantire continuità alle classi con maggior rotazione degli insegnanti.

***Art. 4 - Modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe, interclasse, di intersezione ,di Istituto(organizzate dalla scuola o dai genitori) dei consigli di classe, interclasse e intersezione, del Consiglio d' Istituto***

a) Le assemblee di Istituto, classe, interclasse, intersezione sono convocate per iscritto, con adeguato anticipo, dal Capo d'Istituto o da suo delegato. Ordine del giorno, orario e modalità di svolgimento vengono comunicati con l'atto di convocazione.

b) I rappresentanti dei genitori possono convocare assemblee di classe, interclasse, e intersezione, secondo le procedure indicate dall'art. 15 del D.L. n.297/94. Le assemblee sono autorizzate dal capo d'Istituto, su richiesta scritta, che deve essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo da parte dei genitori rappresentanti, e deve contenere l'ordine del giorno. Alle assemblee possono partecipare, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli insegnanti delle classi o sezioni interessate.

c) I Consigli di classe, interclasse e intersezione sono convocati per iscritto dal Capo d'Istituto Essi si insediano all'inizio dell'anno scolastico e si riuniscono, in seduta ordinaria, secondo un calendario annuale proposto dal staff della dirigenza scolastica e approvato dal Collegio dei docenti, altresì in seduta straordinaria su iniziativa del Dirigente scolastico o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve essere reso noto almeno con almeno cinque giorni di preavviso.

d) I Consigli di classe, interclasse e intersezione definiscono e programmano gli interventi didattici ed educativi all'inizio, durante e al termine dell'anno scolastico.

***Art. 5 - Assemblee d'Istituto e di classe degli studenti della Scuola superiore di secondo grado***

Le assemblee d'istituto e di classe rappresentano una creazione rilevante di crescita democratica oltre che culturale; pertanto gli alunni sono invitati ad una consapevole, ordinata ed attiva partecipazione.

È consentito lo svolgimento di un'Assemblea d'Istituto e di una di classe al mese, la prima può avere la durata dell'intera giornata di lezione, e la seconda, di due ore.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee d'istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a 4, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco, espressione quest'ultimo dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe o del 10% degli studenti.

Ogni assemblea dovrà essere corredata da un verbale.

L'Assemblea di classe, per la quale la legge non stabilisce quale sia l'organo che debba precedere alla convocazione, è convocata nei modi stabiliti dagli studenti che effettuano regolare richiesta di assemblea al Dirigente scolastico. Le assemblee di classe si svolgeranno alla presenza del docente dell'ora.

#### ***Art. 6 - Consulta degli studenti***

Le consultazioni avverranno all'interno delle Assemblee d'Istituto e i risultati saranno portati a conoscenza del Dirigente.

#### ***Art. 7 - Organo di Garanzia***

L'Organo di Garanzia interno della scuola ha durata biennale ed è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da quattro docenti, eletti dal Collegio dei Docenti, uno ogni ordine di scuola, da quattro rappresentanti dei genitori uno per ogni ordine e da due rappresentanti degli studenti. Questi ultimi due membri, genitori e alunni, vengono scelti durante le Elezioni delle rispettive componenti in seno ai Consigli di Classe. In totale i componenti dell'organo di garanzia sono n.11.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 6 giorni dalla notifica, da parte dei genitori e degli alunni maggiorenni all'Organo di garanzia interno che decide in via definitiva (art. 4 comma 7 del DPR 249/1998 e DPR n.235/2007).

L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n.249/1998 DPR n.235/2007).

In caso di assenza o conflitto di interesse il componente sarà sostituito, in base alle proprie funzioni:

- da 1 docente supplente (eletto dal Collegio dei docenti)
- da 1 rappresentante dei genitori supplente (eletto dalla componente)
- da 1 rappresentante degli studenti supplente (eletto dalla componente)

#### ***Art. 8 - Regolamento dell'Organo di Garanzia***

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

#### ***Art. 9 - Modalità generali per la formazione e composizione delle classi prime***

Le classi saranno formate in conformità con le disposizioni ministeriali vigenti. Inoltre, ogni anno scolastico il Consiglio d'Istituto (Commissario Straordinario) stabilisce i criteri generali relativi alla formazione delle classi Prime che devono tenere conto di quanto segue:

- soddisfare le richieste dell'utenza;
- in caso di eccessivo afflusso in una sezione si dovrà, opportunamente, procedere con il sorteggio per avere classi omogenee nella eterogeneità; il sorteggio dovrà essere effettuato per fasce di livello alla presenza dei rappresentanti dei genitori;
- per la Scuola dell'infanzia si segue il criterio delle fasce di età.

#### ***Art. 10 - Funzionamento della biblioteca, dell'Archivio di documentazione, dei laboratori scientifici e uso delle attrezzature culturali didattiche e sportive.***

Il funzionamento della biblioteca, dei laboratori informatici e della palestra è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti.

- La biblioteca degli alunni e degli insegnanti sarà gestita dai docenti nominati dal Collegio Docenti
- L'uso delle aule Multimediali è regolamentato da un registro che notifica l'orario di utilizzo da parte delle classi dell'Istituto Omnicomprensivo.
- I docenti accompagnatori sono tenuti a controllare durante e al termine dello svolgimento dell'attività didattica il corretto 'uso dei computer.'
- Nell'aula è vietata ogni attività tranne quella esclusivamente formativa.
- Non è consentito modificare le impostazioni date ai vari computer.
- Non è consentito né mangiare né bere all'interno dell'aula.
- È vietato scrivere sui banchi o sui computer.
- I docenti devono segnalare ai responsabili dell'aula eventuali anomalie riscontrate alle macchine e/o al software informatico.
- Accedendo a Internet, rispettare la netiquette (Etica e norme di buon uso dei servizi di rete etichetta).
- Lasciare il laboratorio nelle migliori condizioni.

#### ***Art. 11 - Accesso ad Internet***

Gli studenti e i docenti possono accedere ad Internet solo per motivi relativi ai progetti scolastici. La scuola si riserva il diritto di controllare i siti d'accesso di ogni postazione e di assumere i provvedimenti atti ad evitarne l'uso improprio.

Le norme specifiche per l'accesso ad Internet e per tutte le attività a carattere multimediale verranno stabilite dal responsabile del Laboratorio informatico.

#### **NORME DI SICUREZZA, VIGILANZA E DIVIETI**

***Art.12 Applicazione Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni e del punto B della C.M. n.119 del 29/04/1999 (documento relativo alla valutazione dei rischi).***

Gli alunni dell'Istituto sono equiparati, compatibilmente con la loro età e il loro stato di minori, ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.P.R. 547/55 e dell'art. 2 del D.L.vo 626/94, a operatori in uno spazio lavorativo e in un idoneo ambiente di apprendimento e di crescita (L.30/2000): la scuola è quindi per loro il luogo di lavoro che si attua nello "studio teorico e pratico e nella partecipazione attiva alle attività educative di insegnamento-apprendimento".

A tale leggi risultano conseguenti i comportamenti sia personali sia collettivi di tutti gli operatori.

### ***Art. 13 - Vigilanza sugli alunni.***

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima e durante le attività parascolastiche ed extrascolastiche valgono le seguenti norme:

a) gli alunni della Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo grado entrano nell'edificio cinque minuti prima che precedono l'inizio delle lezioni, tutti i docenti dei tre ordini di scuola devono trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;

b) gli alunni della Scuola d'Infanzia entrano dalle ore 8,00 alle ore 9,00;

c) per nessun motivo gli alunni potranno assentarsi dalla scuola durante l'orario scolastico. La famiglia, per giustificati motivi, può richiedere all'insegnante l'uscita anticipata del figlio. La richiesta deve essere scritta su apposito modello (ed eventualmente per la scuola secondaria nell'apposita sezione del libretto) con l'indicazione dell'ora dell'uscita anticipata. Per ragioni di sicurezza l'allievo potrà lasciare la scuola soltanto se affidato ad un genitore o ad un adulto opportunamente delegato. Per uscite anticipate periodiche (per es. per motivi di trasporto o mensa) è necessario il consenso e l'autorizzazione del Dirigente scolastico;

d) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti e si svolgerà nei vari spazi scolastici (interni ed esterni), è necessario che il personale docente di turno, coadiuvato dai collaboratori scolastici vigili sul comportamento degli alunni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose; se la classe e i singoli alunni della stessa si comportano in modo indisciplinato viene sospesa la ricreazione della classe intera per uno o più giorni a seconda della gravità della situazione. I ragazzi potranno comunque far "colazione" in classe;

e) il servizio di vigilanza degli alunni durante il tempo mensa e post-mensa è di competenza dei docenti che vi provvedono tramite modalità organizzative idonee, nel rispetto degli orari di servizio e delle eventuali turnazioni concordate;

f) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni deve avvenire con ordine, con la diretta vigilanza del personale docente di turno che accompagna gli alunni, con ordine, fino alla porta dell'Edificio Scolastico della scuola.

g) in caso di incidente grave, per il quale occorre l'immediato ricovero al pronto soccorso, bisogna avvertire tempestivamente la famiglia dell'alunno e contemporaneamente chiamare

l'ambulanza, telefonando al numero 118; quindi avvisare tempestivamente l'ufficio di segreteria. Né gli insegnanti, né gli personale ATA possono assumersi la responsabilità di portare direttamente l'infortunato all'ospedale. Qualora nessun familiare sia reperibile, la scuola si organizzerà per affrontare adeguatamente l'emergenza.

#### ***Art. 14 - Assenze degli alunni***

- Le assenze degli alunni della Scuola Secondaria di primo e secondo devono essere giustificate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, all'insegnante della prima ora;
- per le assenze superiori a cinque giorni dovrà essere presentato il certificato medico di idoneità alla ripresa della frequenza scolastica, per assenze prolungate per motivi familiari, i genitori dell'alunno sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla scuola; l'alunno che si presenti a scuola senza giustificazione sarà riammesso alle lezioni con l'obbligo di regolarizzare la giustificazione dell'assenza il giorno dopo o al massimo entro 3 giorni dopodiché si ricorrerà a comunicazione diretta ai genitori;
- la scuola comunica, a seguito di segnalazione del coordinatore di classe, alle famiglie, i casi di assenza o ritardi ingiustificati degli alunni della Scuola Secondaria di primo e secondo grado;
- per tutti gli ordini di scuola in occasione di eventuali scioperi, gli alunni assenti devono giustificare;
- la firma delle giustificazioni e di ogni altra comunicazione deve essere quella depositata in segreteria o presso enti preposti;
- il ritardo reiterato degli alunni va comunicato attraverso la segreteria alla famiglia mediante comunicazione scritta.

E' compito della scuola informare i genitori circa la frequenza scolastica;

Le assenze degli studenti maggiorenni possono essere, con consenso dei genitori, giustificate dal proprio figlio.

Gli alunni che si assenteranno per i tre quarti dell'orario scolastico non saranno ammessi all'anno successivo o all'Esame di Stato. (Art. 14 Comma 7 del DPR 122 del 22/06/2009).

#### ***Art. 15 - Accesso di estranei ai locali della scuola***

L'accesso di estranei nei locali delle scuole è vietato, a meno di esplicita autorizzazione del Capo d'Istituto o da suo delegato (collaboratori del dirigente, responsabili di plesso o fiduciari).

#### ***Art. 16 - Accesso dei genitori ai locali della scuola***

- 1) Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell'infanzia.
- 2) L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio.
- 3) Gli insegnanti si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
- 4) I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti, del Dirigente e dell'ufficio di Segreteria.

***Art. 17 - Divieto di fumo (L. 584/75)***

È vietato fumare nelle aule, nei laboratori, nei corridoi: il personale docente, ausiliario e tutte le persone che si trovano all'interno dell'edificio scolastico devono rispettare tale divieto applicando integralmente le disposizioni di legge e le istruzioni in materia diramate dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero della Salute.

***Art. 18 - Smarrimento o furto di oggetti di valore***

La Scuola non si fa carico dello smarrimento o del furto di oggetti di valore, la cui custodia è demandata ai proprietari. Si raccomandano gli studenti di non lasciare in classe o comunque incustoditi oggetti di valore.

***Art. 19 - Regolamento relativo all'uso del cellulare e di dispositivi elettronici***

È TASSATIVAMENTE VIETATO l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante tutte le attività scolastiche (compreso l'intervallo, il tempo mensa, il tragitto in palestra) e in ogni ambiente della scuola (classi, corridoi, bagni, scale, atrio, palestra) sia per comunicare che per effettuare riprese video e/o sonore (C.M. del 15 marzo 2007).

Durante le uscite didattiche l'uso di dette apparecchiature è consentito e direttamente regolato dagli insegnanti accompagnatori. Durante il periodo di permanenza a scuola, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, mediante il telefono della scuola. Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti dei docenti. L'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non

solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i video telefonini, senza il consenso scritto delle persone riprese si configurano inoltre come violazioni della privacy e quindi perseguibili per legge.

Per coloro che dovessero utilizzare, durante le suddette attività, cellulari e/o dispositivi elettronici si erogano le seguenti sanzioni secondo il criterio di proporzionalità:

- a) Ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte del docente e consegna al docente collaboratore del dirigente o al responsabile di plesso in busta chiusa firmata dall'alunno. L'alunno lo potrà ritirare al termine dell'orario delle lezioni della giornata. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente (prima volta).
- b) Ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte del docente ,consegna in presidenza in busta chiusa firmata dall'alunno e informazione ai genitori.  
Quanto ritirato verrà riconsegnato ai genitori dal dirigente o un suo delegato.

(Qualora i genitori non si presentino a ritirare il cellulare prima della fine delle lezioni, lo stesso sarà riconsegnato direttamente all'alunno dandone comunicazione scritta alla famiglia.)

Anche in questo caso la trasgressione sarà annotata sul registro di classe da parte del docente (seconda volta).

- c) Nel caso in cui l'alunno dovesse incorrere per la terza volta nella stessa violazione, oltre al ritiro in busta chiusa firmata dall'alunno , alla riconsegna del cellulare ai genitori o all'alunno a fine lezioni, si contatterà formalmente la famiglia e si procederà all' applicazione di una sanzione disciplinare: sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (fino a un massimo di tre) con l'obbligo di frequenza.

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola in servizio salvo diverse autorizzazioni disposte dal Dirigente Scolastico per necessità motivate.

## COMPORAMENTO E NORME DISCIPLINARI PER GLI ALUNNI

### *Art. 20 - Comportamenti degli alunni.*

Tutti i soggetti che vivono nella Scuola basano il loro comportamento sul rispetto reciproco, sulla cortesia e comprensione, in particolare:

- a) gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale scolastico e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- b) gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente i sussidi didattici, i macchinari e le strutture scolastiche e ad avere un comportamento che non arrechi danni al patrimonio della scuola;
- c) gli alunni non possono uscire dall'aula nella prima ora di lezione e nell'ultima ora di lezione salvo casi eccezionali.

#### ***Art. 21 - Mancanze disciplinari***

Si configurano come principali mancanze disciplinari passibili di sanzioni i seguenti comportamenti:

- a) l'inosservanza dei doveri scolastici;
- b) l'assenza ingiustificata;
- c) la frequenza irregolare delle lezioni senza giustificato motivo;
- d) i ritardi reiterati;
- e) il comportamento scorretto durante le lezioni (disturbo);
- f) la falsificazione delle firme dei genitori sul libretto delle assenze o sul diario;
- g) inadempienze rispetto alle disposizioni organizzative dell'Istituto;
- h) l'inosservanza delle norme d'igiene e di rispetto ambientale;
- i) atti o parole che offendano la persona e/o il suo ruolo nell'ambito della scuola;
- j) atti che offendano l'identità culturale altrui in qualunque forma ciò avvenga;
- k) il comportamento scorretto, ineducato, lesivo della dignità altrui sia all'interno;
- l) danneggiamenti volontari alle attrezzature della scuola o incuria verso il materiale della scuola assegnato in uso;
- m) la manomissione o alterazione dei documenti scolastici: libretto dei voti e delle giustificazioni, registri, pagelle, verifiche ecc...
- n) i comportamenti che rechino pericolo per l'incolumità personale di terzi;
- o) la presa d'atto di reati compiuti all'esterno della scuola durante il tempo scuola.

#### ***Art. 22 - Provvedimenti disciplinari (sanzioni) e organi deliberanti.***

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e si ispirano ai principi di equità, gradualità, proporzionalità; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e comunque a vantaggio della comunità scolastica

**1.**Le violazioni, da parte degli studenti, dei doveri disciplinati nella vigente legislazione scolastica e, in particolare, nello Statuto degli studenti, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a.** ammonizione scritta;
- b.** censura scritta;
- c.** allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni;
- d.** allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni;
- e.** allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- f.** esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

**2.**Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:

- a.** il docente coordinatore di classe per l'ammonizione scritta;
- b.** i singoli docenti per l'ammonizione scritta ;
- c.** il dirigente scolastico per la sanzione della censura scritta;
- d.** il Consiglio di classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, per la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;
- e.** il Consiglio di Istituto(Commissario straordinario) per le sanzioni superiori ai 15 giorni.

**1.** Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado, può sempre infliggere quelle di grado più lieve.

**2.** Le sanzioni disciplinari possono essere decise anche per mancanze commesse dallo studente durante le sessioni d'esame. In tale caso esse sono deliberate dalla Commissione d'esame.

**3.** Il provvedimento adottato dall'organismo sarà motivato e terrà conto del clima in cui i fatti sono stati commessi e della storia personale dello studente. Sarà comunicato per iscritto alla famiglia dello studente oppure direttamente allo studente se maggiorenne. Copia del provvedimento verrà trasmessa al dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale. La scuola si attiverà per preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

4. Gli organi deliberanti offriranno la possibilità allo studente di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. Rimarrà tuttavia la trascrizione della sanzione ricevuta nel fascicolo personale dello studente.

#### ***Art. 22 - Impugnazione e ricorsi***

I genitori o lo studente di maggiore età che ha subito provvedimenti di ammonizione scritta o di censura scritta può chiedere, nel successivo anno scolastico, che venga riesaminato il provvedimento disciplinare alla luce del positivo comportamento tenuto. L'organismo di garanzia dopo essersi documentato e sentito il Consiglio di classe può deliberare la cancellazione della sanzione disciplinare emanando un atto formale che sarà trascritto nel fascicolo personale dello studente.

Chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso contro le sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti

L'organismo di garanzia dell'istituto decide anche sui conflitti sorti nella comunità scolastica in relazione all'applicazione degli articoli dello Statuto.

#### ***Art. 23 - Danni arrecati***

Qualsiasi danno arrecato di proposito o per negligenza alla strumentazione, alle suppellettili, alle pareti o alle porte dei locali, dovrà essere risarcito dall'alunno responsabile o, nel caso che questi non sia individuato, dall'intera classe, quando il fatto accade in classe.

#### ***Art. 24 - Abbigliamento degli alunni e degli studenti all'interno dei locali scolastici***

Gli alunni della Scuola dell'Infanzia hanno l'obbligo di indossare il grembiule rosa (femmine) celeste (maschi). Anche gli alunni della Scuola Primaria hanno l'obbligo di indossare un grembiule (azzurro), ad eccezione, nei giorni in cui sono previste attività motorie. Gli studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado devono indossare un abbigliamento funzionale e consono al contesto scolastico.

## **RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA**

#### ***Art. 25 - Rapporti scuola-famiglia***

I genitori sono tenuti a collaborare strettamente con la scuola per una migliore crescita culturale ed umana dei propri figli.

- a. La scuola informa periodicamente studenti e genitori sull'andamento scolastico e disciplinare degli alunni e sulle attività dell'Istituto con le seguenti modalità:
- b. per eventuali problemi inerenti la classe i genitori faranno riferimento al rappresentante di classe che sarà portavoce con gli insegnanti nelle sedi opportune.
- c. Con gli studenti il rapporto di comunicazione avviene durante l'ora di lezione. Il docente comunica agli studenti gli obiettivi per loro prefissati, il modo per raggiungerli con efficacia, i progressi e i risultati raggiunti.
- d. I genitori sono pregati di controllare con assiduità il diario per prendere atto delle varie comunicazioni.
- e. Il versamento di denaro (per gita, assicurazioni, ecc...) verrà effettuato presso un addetto della Segreteria delegato dal Dirigente scolastico o verrà direttamente versato sul conto corrente dell'Istituto tramite bonifico.

I genitori delle Scuole Secondarie come previsto dal DPR 235/2007, sono chiamati a sottoscrivere il patto di corresponsabilità allegato al presente Regolamento. In caso di mancata sottoscrizione l'alunno sarà escluso dalle attività extrascolastiche. L'Istituto, inoltre, si riserva di intraprendere azione legale a risarcimento dei danni arrecati dall'alunno all'interno dell'Istituto e delle strutture esterne dove si svolgono attività extrascolastiche.

## DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

### ***Art. 26 - Diritti e doveri particolari del personale docente***

I diritti e i doveri del personale docente sono regolati dalle leggi dello Stato e dalle disposizioni vigenti in materia. In particolare i docenti debbono collaborare fra loro, nel quadro dell'unità educativa della Scuola ed evitare qualsiasi fatto o atto che possa turbare la vita della scuola stessa. I docenti debbono inoltre vigilare responsabilmente sugli alunni loro affidati, tenuto conto delle responsabilità civili e penali connesse alla custodia dei minori. Il personale insegnante deve cooperare anche nella custodia e nel buon uso dei beni della scuola, sensibilizzare gli alunni al rispetto nei confronti dei locali e delle attrezzature scolastiche. L'insegnante che tralasci la sorveglianza degli alunni a lui affidati incorre nelle sanzioni disciplinari previste dalla Legge nonché nelle eventuali conseguenze inerenti la responsabilità civile e penale. Gli insegnanti che si assumono l'impegno di compiere sperimentazioni o attività didattiche scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche, debitamente autorizzate dalle norme vigenti, debbono condurle a termine, compatibilmente con difficoltà di forza maggiore, che devono essere

relazionate al Capo d'Istituto. Le delibere del Consiglio di Istituto (Commissario straordinario) e del Collegio dei Docenti, nonché le proposte dei Consigli di classe, sono vincolanti anche per gli insegnanti dissenzienti. Qualora il dissenso sia dovuto a ipotesi di violazione di leggi dello Stato, regolamenti vigenti o diritti acquisiti dai lavoratori, l'insegnante lo segnalerà al Capo d'Istituto ed eventualmente, per via gerarchica, all'Ufficio Scolastico Regionale. Per tutte le attività programmate dall'Istituto, compatibilmente con gli stanziamenti d'Istituto, le prestazioni effettuate oltre l'orario d'obbligo saranno retribuite con le modalità e nella misura definita in sede di contrattazione con il Responsabile Amministrativo, il Capo d'Istituto e le R.S.U.

#### ***Art. 27 - Assenze o ritardi del personale docente***

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia, è opportuno che il personale docente si attenga alle seguenti norme generali:

1. qualora, per gravi motivi, il docente sia costretto a ritardare il suo arrivo a Scuola, deve possibilmente avvertire il Capo d'Istituto, il Responsabile di plesso o la Segreteria del ritardo, per non essere considerato assente ingiustificato dal servizio;
2. qualora il docente debba rimanere assente dalle lezioni, deve comunicarlo tempestivamente alla segreteria;
3. in caso di assenza per motivi di salute, il docente deve darne immediata comunicazione telefonica ed inviare quindi la domanda in carta semplice;
4. le assenze prevedibili (gravi motivi di famiglia, esami, studio, matrimonio, gravidanza, ecc.) devono essere comunicate con almeno tre giorni di anticipo.

#### ***Art. 28 - Doveri del personale A.T.A.***

Il personale A.T.A. svolge il proprio servizio in base alla propria qualifica e funzione secondo quanto stabilito dal Contratto Nazionale. L'orario di servizio è fissato in 36 ore settimanali suddivise in sei ore continue antimeridiane e pomeridiane. L'orario di apertura dell'Ufficio di Segreteria al pubblico è stabilito dalle ore 10,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì. Nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 16,00. Per tutte le attività programmate dall'Istituto, compatibilmente con gli stanziamenti d'Istituto, le prestazioni effettuate oltre l'orario d'obbligo saranno retribuite con le modalità e nella misura definita in sede di contrattazione con il Responsabile Amministrativo, il Capo d'Istituto e le R.S.U.

#### ***Art. 29 - Viaggi d'istruzione e visite guidate***

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, ed eventuali viaggi all'estero previsti per l'adesione ai progetti deliberati, dovranno essere di regola programmati all'inizio dell'anno scolastico su

proposta dei Consigli di Classe in quanto rientrano nelle attività parascolastiche. I piani, elaborati dai Consigli di Classe, saranno sottoposti alla Commissione viaggi, al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto (Commissario straordinario) per quanto di competenza. Ogni piano dovrà indicare le classi interessate, le mete, le date approssimative, gli scopi didattici, la spesa di massima, il numero degli alunni partecipanti per classe, le autorizzazioni dei genitori e il nome degli accompagnatori. Si dettano inoltre i seguenti criteri:

- a.** durante il viaggio d'istruzione la vigilanza degli alunni sarà a totale carico degli insegnanti della classe;
- b.** non si possono effettuare viaggi negli ultimi 30 giorni di lezione;
- c.** la durata complessiva dei viaggi sarà stabilita dal Consiglio d'Istituto (Commissario straordinario) su proposta del Collegio dei Docenti;
- d.** escursioni e visite didattiche possono essere svolte nell'arco dell'orario scolastico; è comunque necessaria l'autorizzazione dei genitori.
- e.** Gli scambi curricolari sono effettuati per una approfondita conoscenza della realtà socio-economica e delle tradizioni dei paesi e/o regioni oggetto di scambio. In assenza di tale autorizzazione gli alunni sono obbligati alla frequenza scolastica. Gli insegnanti accompagnatori sono individuati nel rapporto 1 ogni 15 alunni con responsabilità individuate sul gruppo a lui designato.